

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

DETRAZIONI IRPEF E ONERI DEDUCIBILI PER REDDITI CONSEGUITI NELL'ANNO 2017 AI FINI DELLA REDAZIONE DI UNICO 2018-PF O 730/2018

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Si avvicina il tempo delle dichiarazioni dei redditi e l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul sito www.agenziaentrate.it i modelli del modello 730/2018 (provvedimento del 15/02/2018 n. 38149), diretto ai lavoratori dipendenti e pensionati e del modello Unico Persone Fisiche 2018 (provvedimento del 30/01/2018 n. 24844) diretto, oltre che ai lavoratori dipendenti e pensionati che non volessero utilizzare il modello 730, ai lavoratori autonomi per dichiarare i redditi conseguiti nel corso dell'anno 2017.

Il quadro della dichiarazione che accoglie detrazioni d'imposta e deduzioni è il quadro E per il modello 730/2018 ed il quadro RP per il modello Unico PF 2018.

Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (v. sezione V di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730/3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Numerose sono le novità che presenta il nuovo modello di dichiarazione dei redditi rispetto all'anno scorso. Qui di seguito si riportano le principali novità, e, a seguire, saranno illustrati, in maniera dettagliata, gli oneri per i quali spetta la detrazione e la deduzione per il periodo d'imposta 2016, al fine di una corretta compilazione dei modelli.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda.

Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2017 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro **2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, compresi i figli adottivi, affidati o affiliati;

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

- i seguenti **altri familiari**:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali;
- i nonni e le nonne.

Le detrazioni per carichi di famiglia, sono variabili in base al reddito.

Coniuge a carico

La detrazione prevista per il coniuge a carico è:

- a) euro **800,00** se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00;
b) euro **690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a euro 40.000,00;
c) euro **690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 40.000,00 ma non a euro 80.000,00.

La detrazione per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni passa da 800 a 950 euro e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile. Naturalmente, variano gli importi in base ai redditi e variano i coefficienti da utilizzare in base al numero dei figli a carico.

I cittadini extracomunitari che intendono usufruire della detrazione per familiari a carico devono essere in possesso di una specifica documentazione attestante lo status di familiare, che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del paese di origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per le persone provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata nel paese di origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel Paese di origine.

ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%

(RIGO E1 - E14 MODELLO 730/2018 - RIGO RP1 - RP15 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2018)

QUADRO E ONERI E SPESE							
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%							
E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti 1 ,00	Rateazione (barare la casella) 2 ,00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata	,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI		,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'		,00	E8	ALTRE SPESE	CODICE SPESA <i>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</i>	,00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	Numero rata	,00	E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA	,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA		,00	E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA	,00
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	Data stipula leasing 1	Numero anno 2	Importo canone di leasing 3 ,00	Prezzo di riscatto 4		

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Rigo E1 - Spese sanitarie

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento sulla parte eccedente la franchigia di € 129,11 per le seguenti tipologie di spese mediche:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze (in caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata);
- acquisto di medicinali;
- acquisto di dispositivi medici qualora dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico contrassegnato dalla marcatura CE che quindi ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE e 98/79/CE;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Tra i medicinali detraibili rientrano anche i farmaci omeopatici e fitoterapici, se approvati dall'Aifa, e i dispositivi medici nonché le protesi che rientrano nel nomenclatore tariffario di cui al Decreto Ministeriale 332/1999 (tipo occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi per aerosol, apparecchi per la pressione, calzature), purché l'acquisto sia accompagnato da prescrizione medica (ovvero, nei casi previsti, autocertificazione), scontrino parlante o fattura.

Non possono essere considerate, ai fini della detrazione, le spese sanitarie che sono state rimborsate quali quelle risarcite dal danneggiante o le spese per prestazioni sanitarie a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico che non hanno contribuito, fino all'importo di € 3.615,20 a formare reddito imponibile di lavoro dipendente.

Sono, invece, detraibili le spese sanitarie rimborsate sulla base di premi di assicurazioni sanitarie per i quali non spetta la detrazione del 19%.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

fiscale del destinatario. Qualora l'ammontare complessivo delle spese sostenute superi € 15.493,71 il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali di pari importo. Nel modello di dichiarazione dei redditi 2017, ai fini della detrazione per spese mediche, è stata introdotta la novità relativa alla detrazione delle spese sostenute per l'acquisto degli **AMF, alimenti medici ai fini speciali**.

Si tratta degli alimenti classificati nella Sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del D. M. 8 giugno 2001 (**Registro nazionale alimenti medici ai fini speciali**).

Gli **AFM alimenti medici ai fini speciali** che potranno essere portati in detrazione fiscale dal 2018 sono quelli ritenuti necessari per soggetti che soffrono di particolari **patologie metaboliche** o il **diabete** e che non possono alimentarsi mediante una dieta ordinaria.

Mentre restano escluse dalla modifica normativa e, quindi, **non detraibili**, gli alimenti per i **lattanti** e quelli speciali per i **celiaci**.

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico

L'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righe E1 ed E2 sarà calcolata solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità

L'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Si ricorda che in seguito all'emanazione della circolare guida dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con i Caf, nelle spese sanitarie per persone con disabilità rientra anche l'acquisto di biciclette elettroniche con pedalata assistita. Per usufruire della detrazione il contribuente dovrà presentare, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, un certificato medico specialista della Asl che attesti il collegamento tra la bicicletta e le difficoltà motorie.

Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità

L'importo delle spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza

I contribuenti che negli anni 2013 e/o 2014 e/o 2015 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi devono indicare:

- nella **colonna 2** l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione;
- nella **colonna 1** indicare il numero della rata di cui si intende fruire.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale

Vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto.

L'importo massimo complessivo degli interessi passivi che derivano da mutui finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale sul quale è possibile calcolare la detrazione d'imposta del 19% è pari a € 4.000,00. Quindi la detrazione massima sarà pari a 760 euro.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Nei righi da **E8 a E10 - Altre spese** vanno indicati oltre all'importo, il codice relativo alla spesa cui si riferisce.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento sono i seguenti:
8 - per gli interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993. L'importo della detrazione non può essere superiore a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

9 - per gli interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio per un importo massimo di 2.582,28 euro.

10 - per gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale per un importo massimo di 2.582,28 euro.

11 - per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari la cui detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

12 - per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 717 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.

Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

13 - per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

Si ricorda che in seguito all'emanazione della circolare guida dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con i Caf, nella detrazione del 19% per le spese di istruzione universitaria rientrano

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

anche le spese sostenute per la frequenza di Istituti tecnici superiori (poiché assimilabili alle spese per la frequenza di corsi universitari).

14 - per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.550,00.

15 - per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo, non supera euro 40.000,00.

16 - per le spese per le attività sportive praticate dai ragazzi per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona fisica il nome, cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

17 - per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000.

Si precisa che se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

18 - per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. Per gli anni d'imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

20 - per le erogazioni liberali, per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

21 - per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

22 - per le erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso, per un importo non superiore a euro 1.291,14 versati dai soci alle società che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione;

23 - per le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a euro 2.065,83;

24 - per le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca);

25 - per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione;

26 - per le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche, dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione;

27 - per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca);

28 - per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale e di prioritario interesse nazionale per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- la data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca);

29 - per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro e la detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro;

30 - per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato;

31 - per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa (legge 10 marzo 2000, n. 62). La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

32 - per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico;

33 - per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;

35 - per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali;

36 - per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione riguarda:

- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante).

L'importo non deve complessivamente superare **530,00 euro**;

38 - per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

L'importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.

39 - per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.

L'importo non deve complessivamente superare **1.291,14 euro**, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36);

99 - Le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 26%

I codici, da indicare nei righi da E8 a E10, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento sono i seguenti:

41 - per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E10. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice '23') erogate nel 2016 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili).

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 41.

42 - per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 42.

Rigo E14 - Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7.

Colonna 1 (Data stipula leasing): indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

Colonna 2 (Numero anno): indicare il numero di anno per cui si fruisce dell'agevolazione. Per l'anno d'imposta 2016 indicare il numero 1.

Colonna 3 (Importo canone di leasing): indicare l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2016. L'importo dei canoni di leasing non può superare:

- il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
- il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.

Colonna 4 (Prezzo di riscatto): indicare l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2016 per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:

- il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.

SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36%, 50% E 65%

(RIGO E41 - E53 MODELLO 730/2018 - RIGO RP41 - RP 53 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2018)

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50% o 65%)										
E41	ANNO		CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile		
	2012 (2013-2016 antisismico)									
E41	1	2	3	4	5	6	9	10		
E42										
E43										

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE										
E51	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	TAU	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
E51										
E52										

E53	ALTRI DATI		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	DOMANDA ACCATASTAMENTO		
	N. d'ordine immobile	Condominio	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE		DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2017 o anni precedenti relative:

- alla ristrutturazione di immobili;
- all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;
- alle spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.

Per gli acquisti effettuati nel 2017, non si ha diritto alla detrazione per l'importo dell'IVA relativa alle spese di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali e per il quale il contribuente si sia avvalso della nuova agevolazione che consente di detrarre il 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59).

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **50 per cento** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2017;
- **36 per cento** per le spese sostenute: a) dal 2008 al 2011; b) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

Le condizioni per fruire della detrazione sono le seguenti:

- pagamenti effettuali con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR), il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
- l'indicazione nella dichiarazione dei redditi (righe da E51 a E53) dei dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce il titolo e altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (es. fatture e ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Ai fini delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% è consentita per un massimo di spesa di € 96.000,00; il limite, invece, scende a € 48.000,00 per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012. Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice '4' nella colonna 2 dei righe da E41 a E43.

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIONI DEL 50%)

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIONE DEL 50%)									
E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA 1	SPESE ARREDO IMMOBILE 2	NUMERO RATA 3	SPESE ARREDO IMMOBILE 4				
				,00			,00		
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI 1	NUMERO RATA 2	SPESE ARREDO IMMOBILE 3	E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA 1	IMPORTO IVA PAGATA 2	
				,00					,00

SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI

(RIGO E57 MODELLO 730/2018 - RIGO RP57 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2018)

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere). La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per gli interventi eseguiti nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per fruire della detrazione del 50 per cento nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, oppure mediante carte di credito o carte di debito.

In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

SPESE PER L'ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE

(RIGO E58 MODELLO 730/2018 - RIGO RP58 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2018)

Per il 2016 alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. La detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici.

Per fruire dell'agevolazione è necessario:

- essere una coppia che risulti coniugata nell'anno 2016;
- oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016. Tale condizione deve essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- almeno uno dei due componenti la coppia deve avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016 (tale requisito si intende rispettato dai contribuenti che compiono il trentacinquesimo anno d'età nel corso del 2017 a prescindere dal giorno o dal mese in cui ciò accade);
- avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L'acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi effettua l'acquisto non abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
- l'unità immobiliare deve essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.

L'acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti sopra elencati sempreché essi si verifichino nel corso del 2016 e l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016. Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2016 è stato chiarito che per consentire la fruizione della detrazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare acquistata deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro

è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull'ammontare massimo

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Se il pagamento avviene con bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A O B

(RIGO E59 MODELLO 730/2018 - RIGO RP59 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2018)

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata nel 2016. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016).

All'importo dell'IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, paragrafo 10 e alla circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, paragrafo 7.1.

SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% O 65%)

(RIGO E61 - E62 MODELLO 730/2018 - RIGO RP61 - RP64 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2018)

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)								
E61	TIPO INTERVENTO 1	ANNO 2	PERIODO 2013 3	CASI PARTICOLARI 4	PERIODO 2008 Rideterminazione rate 5	RATEAZIONE 6	NUMERO RATA 7	IMPORTO SPESA 8
								,00
E62								,00

Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell'anno 2016 e/o negli anni dal 2008 al 2017 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale.

La **detrazione d'imposta** è pari al:

- **55 per cento**, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- **65 per cento**, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017;
- **70 per cento**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di **parti comuni degli edifici condominiali**, che interessino

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

- **75 per cento**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di **parti comuni degli edifici condominiali**, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2017 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2010 la detrazione è ripartita in cinque rate annuali.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da otto a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

Le tipologie di interventi previste sono:

- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Per fruire della detrazione del 55 o del 65 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la fattura dell'impresa che esegue i lavori;
- l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
- l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica. Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".

Nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo non è più necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale). Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del 18 settembre 2013.

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

1 - Spese per la riqualificazione energetica

Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi.

Per i seguenti interventi il limite di detrazione è pari a:

- **181.818,18 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
- **153.846,15 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%).

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

La detrazione massima consentita è infatti di 100.000 euro.

2 - Spese per interventi sull'involucro degli edifici

Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010.

Per i seguenti interventi il limite di detrazione è pari a:

- **109.090,90 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
- **92.307,69 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%).

La detrazione massima consentita è infatti di 60.000 euro.

3 - Spese per l'installazione di pannelli solari

Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico. Per i seguenti interventi il limite di detrazione è pari a:

- **109.090,90 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
- **92.307,69 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%).

La detrazione massima consentita è infatti di 60.000 euro.

4 - Spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali

Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Per i seguenti interventi il limite di detrazione è pari a:

- **54.545,45 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
- **46.153,84 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%).

La detrazione massima consentita è infatti di 30.000 euro.

5 - Acquisto e posa in opera di schermature solari

Sono gli interventi per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate purché siano mobili e "tecniche". Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Per i seguenti interventi il limite di detrazione è pari a:

- **92.307,69 euro** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (65%).

La detrazione massima consentita è infatti di 60.000 euro.

6 - Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse

Sono gli interventi per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Per i seguenti interventi il limite di detrazione è pari a:

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- **46.153,84 euro** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (65%).

La detrazione massima consentita è infatti di 30.000 euro.

7 - Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto

Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

8 - Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti

Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Per i seguenti interventi il limite di detrazione è pari a:

- **40.000,00 euro** per le spese sostenute nel 2017 (70%).

9 - Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti

Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.

- **40.000,00 euro** per le spese sostenute nel 2017 (75%).

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

(RIGO E71 - E72 MODELLO 730/2018 - RIGO RP71 - RP73 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2018)

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE							
	1	2	3			1	2
E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE				E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale;

Indicare nella colonna 1 (Tipologia) del rigo E71 il codice relativo alla detrazione:

1 - Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);

2 - Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale

Contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali);

3 - Detrazione d'imposta per canone di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Revisore Contabile

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

(RIGO E21 - E33 MODELLO 730/2018 - RIGO RP21 - RP33 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2018)

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO				
E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Contributi per previdenza complementare	
		,00		
E22	ASSEGNO AL CONIUGE Codice fiscale del coniuge		E27	DEDUCIBILITÀ ORDINARIA
		,00		
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	,00	E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE
		,00		,00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,00	E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO
		,00		,00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ	,00	E30	FAMILIARI A CARICO
		,00		,00
E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI CODICE		E31	FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI
		,00		
E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE			
		,00		
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE			
		,00		

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

Rigo E21 - Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza

I contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è ineducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

I contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di euro 1.549,37. Non è deducibile il contributo forfettario di 1.000 euro versato per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri. Si ricorda che in seguito all'emanazione della circolare guida dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con i Caf, possono essere dedotti i contributi previdenziali versati per le badanti anche nel caso in cui la persona addetta all'assistenza sia stata assunta tramite agenzia interinale e il contribuente li abbia quindi rimborsati all'agenzia stessa, a patto che quest'ultima rilasci una idonea certificazione.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane per cui sono deducibili anche i contributi annuali versati;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- Unione Induista e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto;
- Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130.

Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità

Le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai disabili ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 sono interamente deducibili dal reddito complessivo e, nello specifico, riguardano quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le persone disabili possono usufruire della deduzione anche se percepiscono l'assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili

In tale rigo occorre indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righi precedenti contraddistinti dai seguenti codici:

6 - Per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro;

7 - Per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

8 - Per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, deducibili nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

9 - Per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

12 - per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali. Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:

- trust;
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;

13 - per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro**. Nella verifica del limite di **3.615,20 euro** concorre anche l'importo indicato con il codice '6';

21 - per gli altri oneri deducibili.

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2016 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42);
- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.

Righi da E27 a E31 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

In questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali per un **importo non superiore a 5.164,57 euro**.

Rigo E32 - Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

Da quest'anno è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.

L'agevolazione riguarda:

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestata dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portata in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Bitonto, 18 aprile 2018

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it